

IVA***Ipotesi in cui si applica il reverse charge “esterno”***di **Marco Peirola**

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

L'IVA relativa alle **cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia** – poste in essere da **soggetti non residenti** (a eccezione di quelle rese per il tramite di una stabile organizzazione in Italia) – deve **sempre essere assolta dal cessionario/committente, se soggetto passivo stabilito in Italia**, mediante l'applicazione del meccanismo del **reverse charge c.d. esterno**.

A prevederlo è l'[art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#), in recepimento della facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 194, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE, che consiste nella **possibilità di applicare il sistema dell'inversione contabile**, in via generalizzata, alle cessioni di beni e alle **prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi italiani**.

La citata norma prevede, inoltre, che **l'obbligo di reverse charge si concretizza** con l'applicazione:

- della **procedura di integrazione e di registrazione** applicabile agli acquisti intracomunitari di beni, quando il cedente/prestatore non residente è stabilito in **altro Stato membro**; ovvero
- della **procedura di autofatturazione**, quando il cedente/prestatore non residente è stabilito **al di fuori dell'UE**.

Al fine di adempiere **all'obbligo comunicativo**, di cui all'[art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015](#) (c.d. esterometro) per le **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, il cessionario/committente italiano deve inviare tramite il Sistema di Interscambio il TipoDocumento **“TD17”** (per gli acquisti di servizi) o **“TD19”** (per gli acquisti di beni) che **sarà recapitato al solo soggetto emittente**. La trasmissione del TipoDocumento **“TD17” o “TD19”** consente anche di adempiere **all'obbligo di integrazione/autofatturazione**, ai sensi dell'[art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#).

Il **reverse charge “esterno”** trova applicazione anche, **in via d'eccezione**, per le operazioni per

le quali la normativa italiana prevede l'**applicazione del meccanismo del reverse charge "interno"**, vale a dire per le cessioni e le prestazioni contemplate dagli [artt. 17, commi 5, 6 e 7, e 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972](#), per le quali il **debitore della relativa imposta resta il destinatario del bene/servizio, anche se non stabilito in Italia**.

Come, infatti, specificato dalla [circolare n. 21/E/2016](#), il debitore IVA è, in ogni caso, il **cessionario/committente**, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non stabilito in Italia, **indipendentemente** dal fatto che il cedente/prestatore sia **ivi stabilito o identificato**. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario/committente – in assenza di sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato – deve **necessariamente aprire una posizione IVA in Italia**.

Infine, il **reverse charge "esterno"** si applica anche nelle ipotesi contemplate dall'[art. 7-ter, comma 2, lett. b\) e c\), D.P.R. n. 633/1972](#), vale a dire quando si considerano soggetti passivi, **per le prestazioni di servizi "generiche" a essi rese**:

- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all' [4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972](#), anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA.

La **prima tipologia di enti** è quella degli **enti non commerciali soggetti passivi IVA**, cioè che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, per i quali l'[art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972](#), prevede che si considerano effettuate nell'esercizio di imprese **soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** fatte nell'esercizio di **attività commerciali o agricole**.

Ai fini della verifica del presupposto territoriale, i predetti enti non commerciali, per le prestazioni di servizi "generiche" ricevute, si considerano soggetti passivi **anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole**. Di conseguenza, devono applicare il meccanismo del reverse charge "esterno", indipendentemente dalla **destinazione dei servizi ricevuti alla sfera commerciale/agricola** o a quella istituzionale.

La **seconda tipologia di enti** è quella degli **enti non soggetti passivi**, ma che sono **identificati ai fini IVA**, in quanto si trovano nella situazione contemplata dall'[art. 38, comma 5, lett. c\), D.L. n. 331/1993](#), il quale prevede un **sistema alternato di applicazione dell'imposta**, nel Paese UE di origine o in quello di destinazione, **a seconda del volume di acquisti effettuati nell'anno precedente o in quello in corso**. Nello specifico, al di sotto della **soglia di 10.000,00 euro annui**, l'IVA è addebitata dal **fornitore comunitario**, mentre **al di sopra di questo limite monetario l'IVA è dovuta dall'ente italiano**, previa attribuzione del numero di partita IVA, il quale – anche se "sotto soglia" – può comunque **optare per l'applicazione dell'imposta in Italia**.

In sostanza, se l'IVA relativa agli acquisti di beni di **provenienza intracomunitaria** è dovuta in



Italia, per obbligo o per opzione, anche l'imposta relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute resta dovuta nel territorio dello Stato, con la conseguenza che **l'ente non soggetto passivo identificato ai fini IVA diventa il debitore della relativa imposta.**